


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 16 dicembre 2015

*Si pubblica di regola
il mercoledì
con esclusione dei giorni festivi*

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

Avvertenze: Ai sensi della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, il Bollettino Ufficiale della Regione Umbria si pubblica in Perugia ed è suddiviso in tre serie. Nella **SERIE GENERALE** sono pubblicate le leggi e i regolamenti regionali; i testi unici; i testi coordinati di leggi e regolamenti regionali; il Regolamento interno e le deliberazioni del Consiglio regionale; le ordinanze e i decreti del Presidente della Giunta; le deliberazioni della Giunta regionale, le determinazioni la cui pubblicazione è prevista da leggi o regolamenti; la proclamazione dei risultati elettorali delle elezioni regionali; le richieste di referendum e la proclamazione dei relativi risultati; le sentenze e le ordinanze della Corte Costituzionale relative a leggi della Regione, a leggi statali, a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione stessa, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi regionali. Nella **SERIE AVVISI E CONCORSI** sono pubblicati gli avvisi, i bandi, i concorsi e ogni altro atto la cui pubblicazione è disposta da leggi o regolamenti. Sono pubblicati, a richiesta di soggetti pubblici o privati, atti di particolare rilevanza per l'interesse pubblico, la cui pubblicazione non è prescritta da leggi o regolamenti. Nella **SERIE INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE**, sono pubblicati l'oggetto delle proposte di legge, di regolamento e di atti amministrativi di indirizzo e programmazione presentati al Consiglio regionale, nonché il testo degli atti per i quali è richiesta la partecipazione.

www.regione.umbria.it

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 9 dicembre 2015, n. 12.

Disposizioni dei termini e delle modalità per l'applicazione della moratoria, ivi compresa la disciplina di rientro, dei versamenti dovuti per l'anno 2016 per i contributi per la tutela dell'ambiente in materia di cave, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 29 (Disposizioni in materia di personale e in materia di cave e fondazioni nonché modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) Pag. 6

entrata al n. 140671 in data 1 ottobre 2015, specificando che per il 2014 l'Ente ha provveduto "applicando la regolamentazione e la metodologia vigente presso la Regione" a definire la pesatura delle posizioni dirigenziali in base alla propria organizzazione ed alle funzioni assegnate. Sulla scorta dei dati forniti si è potuto constatare che l'ammontare del trattamento accessorio per i dirigenti nel 2014 rientra nell'importo massimo calcolato nelle linee di indirizzo comunicate dal Servizio regionale Amministrazione del personale e relazioni sindacali con nota prot. n. 43968 del 25 marzo 2013.

Nel complesso il rendiconto 2014 presenta un risultato di amministrazione positivo (€ **242.324,03**) ed in aumento rispetto al 2013 (€ 119.254.39), accompagnato però da un consistente incremento dei residui attivi con i conseguenti ricordati effetti sulla gestione finanziaria. Si concorda pertanto con la previsione contenuta nel decreto di approvazione del consuntivo di destinare l'avanzo alla costituzione del fondo svalutazione crediti.

Il parere del Servizio Bilancio e finanza, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori legali (Verbale n. 22 del 31 luglio 2015, allegato al presente atto quale Allegato F, nel quale peraltro si evidenzia ancora una volta la necessità che l'Agenzia si doti della contabilità analitica adeguandosi alle norme di legge e statutarie) e rilevato che l'Agenzia non ha ancora trasmesso il bilancio economico patrimoniale, non ravvisa elementi ostativi all'approvazione del rendiconto raccomandando il rispetto delle prossime scadenze amministrative e contabili che dovranno recepire le risultanze del consuntivo in esame e le osservazioni contenute nel parere medesimo.

Per tutto quanto precede, si propone che la Giunta regionali deliberi quanto segue:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 novembre 2015, n. **1324**.

D.G.R. n. 172/2013 "Linee guida per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010. Approvazione". Integrazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Fabio Paparelli;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
- d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto della deliberazione della Giunta regionale del 4 marzo 2013, n. 172 avente ad oggetto "Linee guida per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010. - Approvazione.", con la quale è stata recepita l'Intesa così come approvato dalla Conferenza Unificata approvata nella seduta del 5 luglio 2012 ed è stato approvato il Documento unitario delle Regioni e Province autonome "Linee guida per l'attuazione dell'intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010" (approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 24 gennaio 2013);

3) di integrare la D.G.R. n. 172/2013 e di prendere atto dell'accordo "Accordo sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici", così come approvato dalla Conferenza Unificata nella seduta del 16 luglio 2015, documento allegato alla presente deliberazione quale "Allegato A" parte integrante e sostanziale della medesima;

4) di disporre che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata, unitamente all'Allegato "A" nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e nel sito istituzionale della Regione Umbria;

5) di incaricare il Servizio Commercio e tutela dei consumatori degli adempimenti conseguenti e connessi alla approvazione del presente provvedimento.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Paparelli)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.G.R. n. 172/2013 “Linee guida per l’attuazione dell’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010. Approvazione”. Integrazione.

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e, in particolare, l’art. 70, comma 5, che stabilisce che con intesa sancita ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003, anche in deroga al disposto di cui all’art. 16 dello stesso D.Lgs. n. 59/2010, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere;

Visto l’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Preso atto che la Conferenza Unificata nella seduta del 5 luglio 2012 ha approvato l’Intesa sui criteri per il rilascio delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, in attuazione dell’art. 70, comma 5 del D.Lgs n. 59/2010;

Preso atto altresì che, al fine di un’applicazione omogenea dei contenuti dell’Intesa su tutto il territorio nazionale, la Commissione Attività produttive delle Regioni e delle Province Autonome - Settore Commercio, nella seduta del 22 novembre 2012, ha approvato un documento contenente le relative linee guida, subordinandone l’approvazione definitiva da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ad un confronto sul documento con l’ANCI e le Associazioni di categoria;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 4 marzo 2013, n. 172 avente ad oggetto “Linee guida per l’attuazione dell’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010. - Approvazione.”, con la quale è stata recepita l’Intesa così come approvato dalla Conferenza Unificata approvata nella seduta del 5 luglio 2012 ed è stato approvato il Documento unitario delle Regioni e Province autonome “Linee guida per l’attuazione dell’intesa della Conferenza Unificata del 5 luglio 2012, ex art. 70, comma 5 del D.Lgs. 59/2010” (approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 24 gennaio 2013);

Preso atto che la Conferenza Unificata nella seduta del 16 luglio 2015 ha approvato l’“Accordo sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche ai fini dell’esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici”, documento allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

In relazione a quanto sopra espresso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato A

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazioni di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani.

Rep. Atti n. 67/CU del 16 luglio 2015

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 16 luglio 2015

VISTA la Direttiva 2006/123/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTO il Preambolo della citata Direttiva, il quale richiama la necessità di una procedura di selezione in grado di garantire trasparenza e imparzialità, nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili sia limitato;

VISTO l'articolo 12 della Direttiva, il quale richiama la necessità di una durata di esercizio limitata, nonché il divieto di rinnovo automatico e di vantaggio al prestatore uscente;

VISTO il Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante: "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010, che contiene le disposizioni che individuano i criteri per la selezione dei candidati potenziali nell'ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori, disponibili per una determinata attività di servizi, sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili;

VISTO l'art. 70, comma 5, del citato decreto legislativo n. 59 del 2010, che stabilisce che con intesa sancita ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 131/2003, anche in deroga al disposto di cui all'art. 16 dello stesso decreto legislativo n. 59/2010, sono individuati i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare anche alle concessioni in essere;

VISTA l'Intesa, sancita dalla Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012 (Rep. Atti n. 83/CU), sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno;

CONSIDERATO che la suddetta intesa per l'assegnazione dei posteggi sulle aree pubbliche ha ad oggetto l'attività di vendita sulle aree pubbliche e riguarda sia le attività di commercio e somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, sia le attività di vendita su area pubblica svolte con le medesime modalità dagli artigiani e dagli edicolanti sulla base delle disposizioni vigenti;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che tutte le attività di commercio che si svolgono sulle aree pubbliche presentano i medesimi presupposti giuridici e che pertanto necessitano di un trattamento omogeneo e che l'applicazione dei criteri dell'intesa garantisce omogeneità di trattamento e imparzialità, nonché trasparenza delle procedure di selezione;

PRESO ATTO che è derivata una prassi interpretativa, da parte di alcune Amministrazioni, irragionevolmente restrittiva dei contenuti della suddetta intesa;

RITENUTO pertanto opportuno concordare un'interpretazione univoca dell'applicazione dei criteri individuati con l'intesa sopra citata, nonché delle relative disposizioni transitorie, in linea con il principio che la durata delle concessioni deve essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di quanto necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti unitamente alla tutela degli interessi pubblici direttamente ed indirettamente coinvolti, acquisiti e valutati nell'ambito dei rispettivi procedimenti amministrativi di affidamento;

VISTO l'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede che la Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni ed Enti locali, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO lo schema di Accordo sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota dell'11 febbraio 2015, prot. CSR 698 P-4.23.2.12;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 4 marzo 2015, nel corso della quale sono state discusse le osservazioni del Dipartimento per le politiche europee e del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, che si sono riservati di svolgere ulteriori approfondimenti;

VISTO il nuovo testo dell'Accordo in esame e della corrispondente relazione illustrativa, predisposti dal Ministero dello sviluppo economico ad esito dell'incontro tecnico e trasmessi con nota del 20 marzo 2015, prot. CSR 1322 P-4.23.2.12;

VISTA la proposta di Accordo, trasmessa dall'ANCI e diramata con nota del 2 aprile 2015, prot. CSR 1515 P-4.23.2.12, che recepisce le sollecitazioni formulate dal Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport nel corso della riunione tecnica;

VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 16 aprile 2015, nel corso della quale il Ministero dello sviluppo economico ha espresso alcune perplessità sullo schema predisposto dall'ANCI;

VISTA la nota del Dipartimento per le politiche europee, trasmessa in data 20 aprile 2015, con prot. CSR 1768 P-4.23.2.12, con la quale ha comunicato che per quanto riguarda lo schema predisposto dall'ANCI non vi è la necessità di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 7 della direttiva 2006/123/CE, recepito dall'articolo 13 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, poiché si tratta di un testo che non apporta alcuna innovazione rispetto a quanto già deciso con l'Intesa del 5 luglio 2015;





Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la nota, prot. CSR 2161 A-4.23.2.12 dell'8 maggio 2015, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso al Dipartimento per le politiche europee e al Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, ai fini dell'acquisizione dell'assenso, uno schema di Accordo che tiene conto degli esiti della riunione tecnica del 16 aprile 2015;

VISTO il nuovo testo dello schema di Accordo, trasmesso dal Ministero dello sviluppo economico e diramato con nota del 15 giugno 2015, prot. CSR 2685 P-4.23.2.12, che recepisce le proposte di modifica rappresentate dall'Ufficio legislativo del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale Governo, Regioni ed Enti locali hanno espresso il proprio assenso alla conclusione del presente accordo;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, nei seguenti termini:

1. Il Governo, le Regioni e gli Enti locali adottano gli atti di rispettiva competenza ai fini dell'interpretazione uniforme dell'applicabilità dell'Intesa del 5 luglio 2012, di cui in premessa, con particolare riferimento alla durata delle concessioni, alla disciplina delle procedure di selezione e alle disposizioni transitorie, anche alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici svolte sulle aree pubbliche, che presentano caratteristiche, modalità di esercizio e termini di svolgimento rientranti fra quelle considerate per le attività di vendita oggetto della medesima Intesa, con l'esclusione delle attività svolte sulle aree del demanio marittimo, che restano regolate dalle specifiche disposizioni per esse vigenti;
2. Su richiesta delle parti, i contenuti del presente Accordo sono soggetti a verifica entro 12 mesi, al fine di valutarne l'impatto ed eventualmente la revisione.

Il Segretario
Antonio Nacdeo



Il Presidente
On. Angelino Alfano